



GAME EXTRA LIFE GUASTO + DANNO 24 MESI

Assicurazione aggiuntiva allo scadere della garanzia legale e copertura danno accidentale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Edizione 11/2021

Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.

Prodotto in convenzione sviluppato per CIDIVERTE

Gruppo assicurativo Bene

Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Capitale sociale 21.000.000 euro i.v.

www.bene.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180
Società soggetta all'attività di direzione e di
coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. -
Appartenente al Gruppo assicurativo Bene
numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA ALLO SCADERE DELLA GARANZIA LEGALE E COPERTURA DANNO ACCIDENTALE per le CONSOLE NUOVE

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Bene Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi

Febbraio 2021 - DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Questo documento informativo fornisce una sintesi delle garanzie assicurative e delle principali esclusioni di polizza. Le informazioni complete su questa polizza sono disponibili su richiesta nei punti vendita GAMELIFE o online sul sito www.gamelife.it.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione **Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi** è una garanzia che prevede la sostituzione dell'Apparecchio Assicurato o il rilascio di un buono acquisto in caso di Guasto dovuto **esclusivamente** ad un fenomeno interno all'Apparecchio stesso, purché di natura elettrica, elettronica, elettromeccanica o meccanica, avvenuto dopo lo scadere della Garanzia Legale oppure in caso di Danno Accidentale avvenuto entro i 24 mesi successivi la data di Acquisto dell'Apparecchio stesso.



Che cosa è assicurato?

- **APPARECCHIO ASSICURATO:** La Console Fissa o Portatile nuova, acquistata in un punto vendita a marchio GAMELIFE o online sul sito www.gamelife.it.

- **GUASTO E DANNO MATERIALE ACCIDENTALE:** In caso di Guasto dell'Apparecchio Assicurato dovuto esclusivamente ad un fenomeno interno all'Apparecchio stesso, purché di natura elettrica, elettronica, elettromeccanica o meccanica o di Danno Materiale Accidentale ESTERNAMENTE visibile, l'Assicuratore consegnerà all'Assicurato un Apparecchio di Scambio, o un buono acquisto con organizzazione e presa in carico dei relativi e necessari adempimenti.



Che cosa non è assicurato?

- X i Guasti e Danni causati da un uso improprio dell'Apparecchio Assicurato o negligenza anche da parte di Terzi.
- X I Guasti agli Accessori e ai Consumabili legati al funzionamento dell'Apparecchio in copertura, esclusi l'alimentatore esterno o la batteria fornita all'origine insieme all'Apparecchio in copertura e la Playstation Camera (Sony).
- X I Guasti ai controller dell'Apparecchio in copertura, tranne i Guasti alla Wii U Gamepad (Nintendo) o alla Kinect (Microsoft), al sistema operativo o al pacchetto software.

- X i Guasti sopravvenuti durante o conseguenti a una riparazione effettuata da un riparatore non autorizzato dall'Assicuratore, da GAMELIFE o dal Produttore nell'ambito delle proprie procedure di assistenza ai clienti;
- X i Danni causati a parti esterne dell'Apparecchio Assicurato che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
- X i Danni o malfunzionamenti dell'Apparecchio assicurato di qualsivoglia natura, rientranti nella garanzia del produttore e/o del distributore e/o del venditore;
- X i Danni causati da un uso improprio dell'Apparecchio Assicurato nonché dal mancato rispetto delle regole di manutenzione indicate dal Produttore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni effettuate in proprio o da centri non autorizzati dal Produttore)
- X le spese di messa in opera, installazione e consegna dell'Apparecchio Assicurato;
- X i Guasti derivanti dal collegamento dell'Apparecchio Assicurato alla rete o da virus;
- X l'Usura dell'Apparecchio Assicurato, dei componenti e Consumabili
- X i Guasti dovuti ad un'attività di programmazione/regolazione dell'Apparecchio Assicurato da chiunque effettuati anche senza smontare l'apparecchio stesso;
- X i Guasti a causa dei quali l'Assicurato non può restituire l'Apparecchio Assicurato;
- X i Guasti subiti a seguito dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne;
- X I Difetti Seriali, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, e i Guasti oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore;

- X Le conseguenze dirette o indirette della distruzione o della perdita di dati, files, software o giochi durante o a seguito di un sinistro.
- X Il recupero e la reinstallazione di dati, files, software o giochi sull'Apparecchio Assicurato o sull'Apparecchio sostitutivo in Garanzia Legale
- X I Guasti risultanti da modifiche del programma, della configurazione dei dati, di malfunzionamento del software, all'eccezione dei Guasti al sistema operativo e del pacchetto software se pre-installato.
- X I Sinistri all'Apparecchio Assicurato per la quale il numero di serie è illeggibile o non regolarmente comunicato

- X i Danni all'Apparecchio Assicurato causati dal trasportatore;
- X I Danni all'Apparecchio Assicurato oggetto del sinistro per i quali l'Assicurato non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra Numero di serie dello stesso e il Numero di serie dichiarato sul sito di attivazione online.
- X I Danni per i quali l'Assicurato non sia in grado di mettere a disposizione dell'Assicuratore l'Apparecchio Assicurato oggetto del sinistro
- X I difetti seriali e il Danno oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore



Ci sono limiti di copertura?

- ! Nel caso in cui l'Apparecchio di Scambio non fosse disponibile presso la rete GAMELIFE, si prevede l'emissione di un Buono di Acquisto che:
- per i guasti occorsi al primo anno di estensione di garanzia corrisponderà al 70% del valore dell'Apparecchio Assicurato, così come indicato sul Documento di acquisto emesso da GAMELIFE, oppure al 60% per i guasti occorsi al secondo anno di estensione di garanzia.
 - per i danni accidentali l'importo del Buono d'Acquisto sarà pari al 90% del valore dell'Apparecchio Assicurato per i primi 12 mesi dalla data di acquisto, sarà pari all'80% per i successivi 12 mesi.

! **La protezione assicurativa è valida per un unico sinistro (liquidato/indennizzato) occorso durante il periodo di validità della Polizza a prescindere della tipologia.**



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura riguarda atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia ai fini della liquidazione, l'Apparecchio Assicurato deve essere disponibile in Italia (san Marino e Città del Vaticano compresi).



Che obblighi ho?

- Perfezionare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa accedendo al sito <https://gamelife.myprotections.it>, a partire dal 2° giorno decorrente dall'acquisto della garanzia assicurativa ed entro 30 giorni successivi, seguendo le istruzioni utili per ricevere l'Attestato.
- Conservare una copia dell'Attestato e del Documento d'Acquisto
- In caso di denuncia di sinistro, seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore e/o da SPB Italia S.r.l., società incaricata dalla gestione amministrativa dei sinistri, che opera quale intermediario assicurativo su incarico di GAMELIFE, iscritta al RUI nr. B000066743.
- Non effettuare la riparazione in proprio o affidare la riparazione a centri o riparatori scelti autonomamente.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato contestualmente all'acquisto dell'Apparecchio Assicurato a GAMELIFE nei punti vendita o sul sito di commercio elettronico a marchio GAMELIFE.
Sono ammesse tutte le forme di pagamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi si perfeziona con l'Adesione, ma avrà decorrenza:

PER LA COPERTURA GUASTO:

- Per i clienti privati, a partire dal giorno successivo alla data di cessazione della Garanzia Legale di conformità di 24 mesi a carico del rivenditore, e assicura il prodotto acquistato per la durata di ulteriori 24 mesi.
- Per i clienti possessori di P. IVA, a partire dal giorno successivo alla data di cessazione della Garanzia di 12 mesi a carico del rivenditore prevista dagli artt. 1490 e ss del Codice Civile, e assicura il prodotto acquistato per la durata di ulteriori 24 mesi. La presente copertura cessa automaticamente decorsa la durata indicata. La copertura cessa alla sua naturale scadenza.

PER LA COPERTURA DANNO ACCIDENTALE:

decorre a partire dalla data di Acquisto e assicura il prodotto acquistato per 24 mesi.

La presente copertura cessa automaticamente decorsa la durata indicata. La copertura cessa alla sua naturale scadenza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede alcun tacito rinnovo, pertanto si intende automaticamente cessata alla sua naturale scadenza.

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA ALLO SCADERE DELLA GARANZIA LEGALE E COPERTURA DANNO ACCIDENTALE per LE CONSOLE NUOVE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: BENE ASSICURAZIONI S.p.A.

Data di realizzazione: 01/11/2021

Prodotto: Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi

- DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

<p>Bene Assicurazioni S.p.A. sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel.02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054. (di seguito: la "Società" o l'"Assicuratore")</p> <p>L'Assicurazione è stipulata con la suddetta Società.</p>
<p>Il patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 16 milioni di euro, di cui 21,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e -0.1 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.</p> <p>Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 7,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 10,0 milioni di euro e a 8,9 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 126,5%.</p> <p>Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency</p>
<p>Al contratto si applica la legge italiana</p>

	<h4>Che cosa è assicurato?</h4>
<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.</p>	
	<h4>Che cosa non è assicurato?</h4>
<p>Ad integrazione di quanto espresso nel DIP si precisa che per tutte le garanzie assicurative offerte valgono le seguenti esclusioni di carattere generale e, pertanto, non sono assicurati i Sinistri:</p> <ul style="list-style-type: none"> -verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi; -verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; -causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato; -che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; -derivanti da disintegrazione dell'atomo; -derivanti da fenomeni di Catastrofe Naturale; -relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'Assicurato; -per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro. 	

	Ci sono limiti alla copertura?
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.	
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
Ad integrazione di quanto già riportato nel DIP si pongono all'attenzione all'Aderente le seguenti ulteriori avvertenze.	
Cosa fare al momento dell'adesione?	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'assicurato deve denunciare l'evento a SPB Italia S.r.l. quale incaricata alla istruzione amministrativa del sinistro su richiesta di GAMELIFE, entro tre giorni dal fatto o nel momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro.</p> <p>Come Procedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Munirsi del Documento di Acquisto (scontrino) ▪ Collegarsi al sito https://gamelife.myprotections.it ▪ Inserire Codice di attivazione "Numero di contratto" e data di acquisto presenti sul Documento di Acquisto ▪ Seguire le istruzioni indicate sul sito ▪ Allegare la documentazione richiesta come indicato al punto "Documenti giustificativi". ▪ Oppure contattare telefonicamente SPB ITALIA al seguente numero telefonico 02 86 31 19 25 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali). ▪ In ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti con comunicazione scritta a SPB ITALIA o all'Assicuratore. <p>Ai fini della liquidazione del Sinistro, l'Assicurato dovrà fornire a SPB ITALIA la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Una dichiarazione che descriva La dinamica esatta in cui è accaduto il Sinistro, specificando il modello e il numero di serie dell'Apparecchio Assicurato (Dichiarazione di Sinistro) ▪ Copia del Documento di Acquisto ▪ Copia dell'Attestato <p>Gestione da parte di altre imprese: le attività di apertura, istruzione e gestione amministrativa dei sinistri sono affidate ad SPB ITALIA S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Monforte 54, Telefono : +3902865027, pec:spbitalia@pec.it</p> <p>Prescrizione: tutte le azioni derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti relative al rischio rese dall'Aderente in sede di conclusione del contratto o di perfezionamento dell'adesione medesima, possono compromettere il diritto alla prestazione, come previsto anche dagli articoli 1892, 1893 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.
	Quando e come devo pagare?
Ad integrazione di quanto già riportato nel DIP si precisa che	
Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.
Rimborso	Nella sola ipotesi di recesso, verrà rimborsato all'Aderente il premio pagato, al netto delle imposte di legge che sono a carico dell'Aderente.
	Quando comincia la copertura e quando finisce?
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.	

	Come posso disdire la polizza?
<p>E' data facoltà all' Aderente/Assicurato di recedere dal contratto assicurativo, a titolo di ripensamento, nel termine di 14 (quattordici) giorni nel caso di acquisto della polizza sul sito www.gamelife.it.</p> <p>Il diritto di recesso si perfeziona dandone comunicazione all'Assicuratore a mezzo di raccomandata RR o rivolgendosi al punto vendita a marchio GAMELIFE in cui si è effettuato l'acquisto</p>	
	A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi è rivolto ai clienti di GAMELIFE che, in occasione dell'acquisto del bene principale, vogliono garantirlo contro i Guasti, oltre lo scadere della Garanzie Legale di Conformità, e contro i Danni Accidentali, aderendo contestualmente all'offerta assicurativa di carattere accessorio.</p>	
	Quali costi devo sostenere ?
<p>Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 30% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).</p>	
Chi vende questo prodotto?	
<p>L'assicurazione è venduta a titolo accessorio da GAMELIFE che ha contratto polizza collettiva a favore e nell'interesse dei propri clienti, contestualmente all'acquisto del bene principale assicurato.</p>	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>SERVIZIO RECLAMI Mail reclami@bene.it Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via dei Valtorta 48, 20127 Milano</p>
All'Intermediario	<p>Rivolgendosi al servizio reclami di SPB ITALIA S.r.l., Servizio Reclami, Corso Monforte 54 – 20122 Milano, e-mail: reclami@spbitalia.it. Sarà cura dell'Intermediario dare risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'Assicurato o l'Aderente reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma); corredando l'esposto della documentazione relativa al Reclamo trattato. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.</p>
PRIMA di RICORRERE all'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge nr. 98 del 09 agosto 2013, come vigente)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.</p>
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON E' TENUTA A METTERE A DISPOSIZIONE UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	



CODIFICA PER FACILITARE LA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato "in grassetto" i termini ai quali viene dato il significato indicato nell'indice/glossario.

Affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito riportiamo la legenda:

 Che cosa è assicurato?	 Che obblighi ho?
 Che cosa non è assicurato?	 Quando e come devo pagare?
 Quali sono i limiti di copertura?	 Quando comincia la copertura e quando finisce?
 Dove vale la copertura?	 Come posso disdire la polizza?

AVVERTENZA: All'interno del presente documento sono stati inseriti alcune avvertenze con l'intento di evidenziare clausole riportanti oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Box di consultazione

Sono stati inoltre inseriti alcuni Box di consultazione con l'intento di rendere più chiaro ed immediato, anche attraverso esempi illustrativi, il contenuto delle Condizioni di Assicurazione. I box di Consultazione non hanno alcun valore contrattuale ma solo esplicativo, pertanto si raccomanda l'attenta lettura delle Condizioni di Assicurazione e delle clausole contrattuali a cui gli esempi fanno riferimento.

UN PORTALE WEB UNICO

<https://gamelife.myprotections.it>

PERFEZIONA L'ADESIONE ALLA POLIZZA

a partire dal 2° giorno dall'acquisto della garanzia assicurativa ed entro 30 giorni successivi

DENUNCIA UN SINISTRO

e segui le indicazioni in esso indicate.
Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico: **02 86 31 19 25**.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.



INDICE

GLOSSARIO	pag 1 di 4
1 – OGGETTO DELLA COPERTURA	pag 1 di 13
2 – IN CASO DI SINISTRO	pag 5 di 13
3 – PROCEDURA DI INDENNIZZO	pag 7 di 13
4 – NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	pag 7 di 13
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag 1 di 1

GLOSSARIO

le seguenti definizioni sono riportate nel corpo delle Condizioni di Assicurazione in grassetto.

- **ACCESSORI/O**

Elemento complementare all'**Apparecchio Assicurato** e fornito in origine dal Produttore al momento dell'acquisto.

- **ADERENTE**

La persona fisica maggiorenne residente in Italia (San Marino e Città del Vaticano comprese) o la persona giuridica con sede in Italia (San Marino e Città del Vaticano comprese) che abbia aderito alla presente assicurazione contestualmente all'acquisto dell'**Apparecchio Assicurato**.

- **AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO)**

Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicurato.

- **AFFINI**

Suocero, nuora e cognato/i dell'**Assicurato**

- **APPARECCHIO ASSICURATO o APPARECCHIO**

Console Portatili e Fisse nuove acquistate dall'**Aderente**, in un esercizio commerciale della **Contraente** o attraverso il sito di commercio elettronico della **Contraente**, le cui caratteristiche sono riportate sul Documento di Acquisto.

E' parificato all'Apparecchio Assicurato anche l'Apparecchio Sostitutivo, fornito dal Produttore o da CIDIVERTE all'Assicurato, nell'ambito della garanzia del produttore o del venditore.

- **APPARECCHIO DI SCAMBIO**

Apparecchio nuovo, o **Rigenerato** o **Ricondizionato**, identico per marca e modello **all'Apparecchio Assicurato**, a valere quale liquidazione del sinistro. Il valore **dell'Apparecchio di Scambio** non potrà essere superiore al Valore dell'Apparecchio Assicurato.

- **APPARECCHIO RICONDIZIONATO**

Bene usato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione a cura del Produttore in cui tutte le funzioni principali e accessorie sono riportate allo stato originale anche ricorrendo a **ricambi non originali**, garantendo le stesse prestazioni di un prodotto a tutti gli effetti nuovo, eccetto il packaging e eventuali difetti estetici non rilevanti ai fini del corretto funzionamento del bene. L'Apparecchio ricondizionato è garantito per 12 (dodici) mesi dal fornitore.

- **APPARECCHIO RIGENERATO**

Bene usato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione direttamente **dalla casa Produttrice** in cui tutte le funzioni principali e accessorie sono riportate allo stato originale ricorrendo a **ricambi originali** garantendo le stesse prestazioni di un prodotto a tutti gli effetti nuovo.

L'Apparecchio rigenerato è garantito per 12 (dodici) mesi dal Produttore.

- **APPARECCHIO SOSTITUTIVO**

Bene fornito dal Produttore o da GAMELIFE all'**Assicurato** nell'ambito della **Garanzia Legale di Conformità**

- **ASSICURATORE**

Bene Assicurazioni S.p.A.

- **ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica che abbia aderito alla copertura assicurativa o la persona fisica, diversa dall'**Aderente**, di cui sia stato successivamente fornito il nominativo purché, in entrambe le ipotesi, sia stato indicato ogni dato anagrafico e sia effettiva proprietaria dell'**Apparecchio Assicurato**.

- **ATTESTATO**

Attestazione ricevuta dall'**Assicurato** a completamento della procedura di registrazione e perfezionamento dell'adesione

- **BROKER**

SPB ITALIA S.r.l., con sede legale sita in Milano, Corso Monforte 54, capitale sociale 58.000 Euro i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n° 13162190154, iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) al numero B000066743, in data 15.06.07 e sottoposta a controllo e direzione di SPB SA, Le Havre (France).

- **BUONO DI ACQUISTO**

Titolo emesso da CIDIVERTE su indicazioni dell'**Assicuratore**, per il tramite di SPB, riportante l'importo liquidato all'**Assicurato** e da utilizzare entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione presso la rete di vendita GAMELIFE.

- **CATASTROFE NATURALE**

Fenomeno di intensità anormale rispetto ad un fenomeno naturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo alluvione, inondazione, frana, fango, siccità, terremoto) che è causa di danni materiali.

- **CENTRO TECNICO**

Centro di riparazione selezionato ed approvato dall'**Assicuratore**.

- **CONDIZIONI di ASSICURAZIONE**

Sezione della **Polizza** che disciplina integralmente i rapporti e i patti tra **Assicuratore** ed **Assicurato**.

- **CONSUMABILI**

Componenti dell'**Apparecchio Assicurato** –che devono essere rinnovati periodicamente – conformemente alle condizioni del bene e alle norme definite dal costruttore.

- **CONTRAENTE**

CIDIVERTE S.p.A. avente sede legale in Piazza Giovine Italia, 3, 20123 Milano MI , P.I./C.F. 02124250024, R.E.A. MI-1839070 . Punti di Vendita a marchio GAMELIFE

- **DANNO MATERIALE ACCIDENTALE**

Danno esteriormente visibile che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio Assicurato generato da cause esterne, improvvise ed imprevedibili.

- **DECORRENZA E DURATA**

Per decorrenza si intende la data di inizio della **Polizza**; per durata il periodo durante il quale la **Polizza** rimane in corso di validità.

- **DOCUMENTO DI ACQUISTO**

Documento (scontrino/fattura) informatico o cartaceo, rilasciato da GAMELIFE all'atto dell'acquisto/consegna dell'**Apparecchio Assicurato** e dell'adesione all'**Assicurazione**.

- **GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA'**

Garanzia legale di conformità per i beni di consumo ai sensi del titolo 3 del D. Lgs. del 6 settembre 2005, n.206 (articoli dal 128 al 135 del codice del Consumo) la cui durata è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

Nel caso di acquisto dell'**Apparecchio Assicurato** da parte di una persona giuridica o di soggetto non consumatore la durata è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

- **GUASTO**

Evento assicurato determinato da malfunzionamento dell'**Apparecchio Assicurato** dovuto ad un fenomeno elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico interno all'**Apparecchio Assicurato** stesso.

- **INCIDENTE/I ELETTRICO/I**

Evento non assicurato determinato da qualsiasi evento causato da agenti esterni all'Apparecchio Assicurato che ne comporti il danneggiamento, anche se originato dalla corrente elettrica, o dovuto a surriscaldamento, cortocircuito, calo di tensione, induzione, difetto d'isolamento, o dagli effetti dell'elettricità atmosferica.

- **NUMERO DI CONTRATTO**

Codice di attivazione dell'**Assicurazione** rilasciato da GAMELIFE al momento dell'acquisto della copertura unitamente al **Documento di Acquisto** e presente sullo stesso; il codice è univoco e consente la registrazione della copertura sul sito <https://gamelife.myprotections.it>

- **PARENTI**

Soggetti che discendono da uno stesso stipite sia in linea retta che collaterale entro il sesto grado.

- **POLIZZA**

Il documento sottoscritto da **Assicuratore** e **Contraente** che, nel suo complesso, prova l'assicurazione e disciplina i rapporti tra l'**Assicuratore** e il **Contraente** nonché tra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato**.

- **PREMIO/I**

Il premio rappresenta il prezzo che l'Aderente paga per acquistare la copertura offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della copertura.

- **RECLAMO**

Una lamentela in forma scritta di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati Reclami le richieste d'informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

- **SCOPERTO**

Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell'assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo.

- **SET INFORMATIVO**

Insieme dei documenti che il Contraente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto. In particolare il Set Informativo risulta composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) e le Condizioni di Assicurazione.

- **SINISTRO**

Evento che può essere oggetto di copertura, alle condizioni espresse.

- **TERZI**

Tutte le persone diverse dall'**Assicurato**. Non sono considerati **Terzi** i membri del nucleo familiare dell'**Assicurato** (come risulta da stato di famiglia) nonché i propri **Parenti** ed **Affini** anche non conviventi.

- **USURA**

Deterioramento progressivo dell'**Apparecchio Assicurato**, o di uno o più dei suoi componenti, anche se conseguente all'utilizzo conforme alle istruzioni e di manutenzione del Costruttore.

- **VALORE A NUOVO**

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.

- **VALORE ALLO STATO D'USO**

Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.

- **VALORE DELL'APPARECCHIO ASSICURATO**

Rappresenta il prezzo pagato dall'Aderente al momento dell'Acquisto del Bene, così come risultante dal Documento di Acquisto emesso dal punto vendita GAMELIFE.

Tale valore costituisce il limite massimo per cui è prestata la copertura assicurativa per tutta la durata della polizza.

CONDIZIONI di ASSICURAZIONE

1- SEZIONE GUASTO

COSA POSSO ASSICURARE?



1.1 BENI ASSICURATI

La presente copertura assicurativa protegge esclusivamente l'**Apparecchio Assicurato**, dal **Guasto** e dal **Danno Accidentale**, come espressamente definito, alle condizioni e con le modalità complessivamente descritte nel presente documento.

AVVERTENZA:

La copertura **Guasto** e **Danno Accidentale** riguarda esclusivamente i seguenti beni: **Console FISSE e PORTATILI NUOVE**

Resta espressamente inteso che l'adesione al presente contratto copre

- un solo Apparecchio Assicurato, come identificato nel modulo di acquisto, con un valore non superiore a 4.000 euro al momento dell'acquisto
- un unico sinistro (liquidato/indennizzato) occorso durante il periodo di validità della Polizza a prescindere dalla tipologia, entro il limite di indennizzo di 4.000 euro.

1.2 COPERTURA GUASTO

CHE COSA È ASSICURATO IN CASO DI GUASTO?



A partire dalla data di scadenza della Garanzia Legale e durante il periodo successivo di **24 (ventiquattro) mesi**, in caso di **Guasto**, all'**Apparecchio Assicurato** che ne impedisca il corretto funzionamento **esclusivamente a causa** di un fenomeno interno all'apparecchio stesso purché di natura elettrica, elettronica, elettromeccanica o meccanica, **non dovuto a incidenti elettrici riferibili o causati dalla rete elettrica, a siccità, all'ossidazione, alla presenza di polveri oppure ad una temperatura eccessivamente elevata nonché a modifiche delle caratteristiche originali eseguite da chiunque**, l'Assicuratore consegnerà all'Assicurato un **Apparecchio di Scambio**, con organizzazione e presa in carico dei relativi e necessari adempimenti, secondo le procedure descritte.

LIMITE DI COPERTURA



AVVERTENZA:

Condizione essenziale per l'operatività della copertura è che il numero di serie dell'**Apparecchio Assicurato** risulti chiaramente leggibile.

AVVERTENZA:

Nel caso in cui l'Apparecchio di Scambio non fosse disponibile presso la rete GAMELIFE, si prevede l'emissione e la consegna all'**Assicurato** di un **Buono di Acquisto** corrispondente al 70% del Valore del Prezzo di Acquisto del Bene Assicurato nel caso di guasto occorso al primo anno di estensione di garanzia oppure al 60% nel caso di guasto occorso al secondo anno di estensione di garanzia.

Tale **Buono di Acquisto** potrà essere utilizzato presso la rete di vendita GAMELIFE entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione.

L'**Apparecchio Sostitutivo**, fornito dal Produttore o da GAMELIFE all'**Assicurato** nell'ambito della **Garanzia Legale di Conformità** del produttore o del venditore, è

garantito alle medesime condizioni, limiti ed esclusioni dell'**Apparecchio Assicurato** originale fino alla data di cessazione della originaria copertura, a condizione che l'**Assicurato** ne abbia dato preventivamente comunicazione a **SPB** con le modalità previste all'articolo 6.2 "Modifica del Rischio" che segue.

1.2.1 Esclusioni dalla copertura Guasto

Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa:

- i **Guasti** causati da un **uso improprio** dell'**Apparecchio Assicurato** o **negligenza** anche da parte di **Terzi**. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono considerati motivo di esclusione: esperimenti, sovraccarico volontario di energia, effettuazione di test, mancato rispetto delle regole di manutenzione indicate dal Produttore, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal Produttore o dal distributore
- I Guasti agli Accessori e ai Consumabili legati al funzionamento dell'Apparecchio in copertura, esclusi l'alimentatore esterno o la batteria fornita all'origine insieme all'Apparecchio in copertura e la Playstation Camera (Sony).
- I guasti ai controller dell'Apparecchio in copertura, tranne i Guasti alla Wii U Gamepad (Nintendo) o alla Kinect (Microsoft)
- i **Guasti** sopravvenuti durante o conseguenti a una riparazione effettuata **da un riparatore non autorizzato** dall'**Assicuratore**, da **GAMELIFE** o dal Produttore nell'ambito delle proprie procedure di assistenza ai clienti;
- le spese di messa in opera, installazione e consegna dell'**Apparecchio Assicurato**;
- i **Guasti** derivanti dal collegamento dell'**Apparecchio Assicurato** alla rete o da virus;
- l'**Usura** dell'**Apparecchio Assicurato**, dei componenti e **Consumabili**
- i **Guasti** dovuti ad un'attività di programmazione/regolazione dell'**Apparecchio Assicurato** da chiunque effettuati anche senza smontare l'apparecchio stesso;
- i **Guasti** a causa dei quali l'**Assicurato** non può restituire l'**Apparecchio Assicurato**;
- i **Guasti** subiti a seguito dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne;
- I Difetti Seriali, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, e i **Guasti** oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore;
- Le conseguenze dirette o indirette della distruzione o della perdita di dati, files, software o giochi durante o a seguito di un sinistro.
- Il recupero e la reinstallazione di dati, files, software o giochi sull' **Apparecchio Assicurato** o sull'**Apparecchio sostitutivo** in **Garanzia Legale**
- I **Guasti** risultanti da modifiche del programma, della configurazione dei dati, di malfunzionamento del software, all'eccezione dei Guasti al sistema operativo e del pacchetto software se pre-installato.
- I **Sinistri all'Apparecchio Assicurato** per la quale il numero di serie è illeggibile o non regolarmente comunicato

Nel caso in cui si manifestasse un malfunzionamento dell'Apparecchio nei primi 24 mesi dall'acquisto dello stesso, l'eventuale Guasto non sarà coperto dall'Assicurazione, essendo ancora operante la Garanzia Legale di Conformità. In tal caso potrà essere richiesta la riparazione o la sostituzione del bene direttamente al punto vendita presso il quale l'Apparecchio è stato acquistato o al Produttore.

CHE COSA
NON È
ASSICURATO
IN CASO DI
GUASTO?



2- SEZIONE DANNO ACCIDENTALE

COSA POSSO ASSICURARE?



2.1 BENI ASSICURATI

La presente copertura assicurativa protegge esclusivamente l'**Apparecchio Assicurato**, dal **Guasto** e dal **Danno Accidentale**, come espressamente definito, alle condizioni e con le modalità complessivamente descritte nel presente documento.

AVVERTENZA:

La copertura **Guasto** e **Danno Accidentale** riguarda esclusivamente i seguenti beni: **Console FISSE e PORTATILI NUOVE**

Resta espressamente inteso che l'adesione al presente contratto copre

- un solo Apparecchio Assicurato, come identificato nel modulo di acquisto, con un valore non superiore a 4.000 euro al momento dell'acquisto
- un unico sinistro (liquidato/indennizzato) occorso durante il periodo di validità della Polizza a prescindere dalla tipologia, entro il limite di indennizzo di 4.000 euro.

CHE COSA È ASSICURATO IN CASO DI DANNO ACCIDENTALE ?



2.2 Copertura Danno Accidentale

L'ASSICURATORE CONSEGNERÀ ALL'ASSICURATO UN APPARECCHIO DI SCAMBIO, CON ORGANIZZAZIONE E PRESA IN CARICO DEI RELATIVI E NECESSARI ADEMPIMENTI, SECONDO LE PROCEDURE DESCRITTE, A CONDIZIONE CHE I DANNI MATERIALI ACCIDENTALI:

- siano generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili (a titolo esemplificativo caduta accidentale del bene o urto dello stesso), non imputabili ad uso improprio dell'**Apparecchio Assicurato** da parte di chiunque o negligenza, colpa grave, atto doloso da parte dell'**Assicurato**;
- risultino essere esteriormente visibili e riscontrabili;
- siano tali da impedire il corretto funzionamento dell'**Apparecchio Assicurato** ovvero ne pregiudichino una o più delle sue funzionalità.

LIMITE DI COPERTURA



La presente garanzia **Danno Materiale Accidentale** copre esclusivamente un unico sinistro liquidato nel corso dei 24 mesi di vigenza del contratto.

AVVERTENZA:

Condizione essenziale per l'operatività della copertura è che il numero di serie dell'**Apparecchio Assicurato** risulti chiaramente leggibile.

AVVERTENZA:

Nel caso in cui l'Apparecchio di Scambio non fosse disponibile presso la rete GAMELIFE, si prevede l'emissione e la consegna all'**Assicurato** di un **Buono di Acquisto** corrispondente al 90% del Valore del Prezzo di Acquisto del Bene Assicurato nel caso di Danno Accidentale occorso nei primi 12 (dodici) mesi di copertura, oppure all'80% de Valore del Prezzo di Acquisto del Bene Assicurato nel caso di Danno Accidentale occorso negli ultimi 12 (dodici) mesi di copertura.

CHE COSA
NON È
ASSICURATO
IN CASO DI
DANNO?



Tale **Buono di Acquisto** potrà essere utilizzato presso la rete di vendita GAMELIFE entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione.

L'**Apparecchio Sostitutivo**, fornito dal Produttore o da GAMELIFE all'**Assicurato** nell'ambito della **Garanzia Legale di Conformità** del produttore o del venditore, è garantito alle medesime condizioni, limiti ed esclusioni dell'**Apparecchio Assicurato** originale fino alla data di cessazione della originaria copertura, a condizione che l'**Assicurato** ne abbia dato preventivamente comunicazione all'**Assicuratore** con le modalità previste all'articolo 6.2 "Modifica del Rischio" che segue.

2.2.1 Esclusioni dalla copertura Danno Accidentale

Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa:

- i **Danni** causati a parti esterne dell'**Apparecchio Assicurato** che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
- i **Danni** o malfunzionamenti dell'**Apparecchio assicurato** di qualsivoglia natura, rientranti nella garanzia del produttore e/o del distributore e/o del venditore;
- i **Danni** all'**Apparecchio Assicurato** causati dal trasportatore;
- I **Danni** all'**Apparecchio Assicurato** oggetto del sinistro per i quali l'**Assicurato** non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra il Numero di Serie dello stesso e il Numero di serie dichiarato sul sito di attivazione online.
- I **Danni** per i quali l'**Assicurato** non sia in grado di mettere a disposizione dell'**Assicuratore** l'**Apparecchio Assicurato** oggetto del sinistro
- i **Danni** causati da un **uso improprio** dell'**Apparecchio Assicurato** nonché dal mancato rispetto delle regole di manutenzione indicate dal Produttore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni effettuate in proprio o da centri non autorizzati dal Produttore)
- I difetti seriali e il **Danno** oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore
- I **Sinistri all'Apparecchio Assicurato** per la quale il numero di serie è illeggibile o non regolarmente comunicato

3- SEZIONE COMUNE A TUTTE LE COPERTURE

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1.2.1 e 2.2.1, sono inoltre esclusi i Sinistri:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse,
2. di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'**Assicurato** non abbia alcun rapporto con tali eventi;
3. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'**Assicurato** provi che il **Sinistro** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
4. causati da dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, **Parenti**, **Affini**;

5. che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
6. derivanti da disintegrazione dell'atomo;
7. derivanti da fenomeni di **Catastrofe Naturale**;
8. relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'**Assicurato**;
9. le conseguenze dirette o indirette della distruzione o della perdita di dati, files, software o giochi durante o a seguito di un sinistro, il recupero e la reinstallazione degli stessi sull'Apparecchio Assicurato;
10. per i quali l'**Assicurato** non sia in grado di restituire l'Apparecchio Assicurato.

**CON QUALI
CONDIZIONI
OPERATIVE
MI
ASSICURO?**

3.2 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

AVVERTENZA:

La consegna **dell'Apparecchio di Scambio** vale ad ogni effetto quale quietanza liberatoria e definitiva di ogni diritto dell'**Assicurato**; pertanto **l'Assicurato** non avrà nulla più a pretendere dall'Assicuratore, da SPB e da GAMELIFE per tutti i titoli di indennizzo, danno, accessori o spese, anche legali, relativi al sinistro in oggetto con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria in qualsiasi sede anche verso terzi.

Nei casi di sostituzione dell'**Apparecchio Assicurato** o emissione del **Buono di Acquisto**, **l'Assicurato** riconosce che **l'Apparecchio Assicurato** danneggiato che abbia un residuo valore economico, diverrà di proprietà dell'**Assicuratore**, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, rinunciando in tal caso **l'Assicurato** ad ogni diritto sull'**Apparecchio** in questione.

In tutte le altre ipotesi **l'Apparecchio Assicurato** rimarrà nella disponibilità e proprietà dell'**Assicurato** che, ove necessario, sarà tenuto al suo smaltimento in conformità alle disposizioni di legge vigenti, senza assunzione di responsabilità alcuna in capo all'Assicuratore.

La cessione di proprietà dell'**Apparecchio** sarà formalizzata con comunicazione da parte dell'**Assicuratore** all'atto della definizione del sinistro.

L'**Apparecchio Sostitutivo**, fornito dal Produttore o da GAMELIFE all'**Assicurato** nell'ambito della **Garanzia Legale di Conformità**, è garantito alle medesime condizioni, limiti ed esclusioni dell'**Apparecchio Assicurato** originale, per l'eventuale periodo residuo fino alla data di cessazione della Copertura Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi, a condizione che **l'Assicurato** ne abbia dato preventivamente comunicazione all'**Assicuratore** con le modalità previste al successivo articolo 6.2 "Modifica del rischio".

4- IN CASO DI SINISTRO

**COSA FARE IN
CASO DI
SINISTRO?**



4.1 DENUNCIA DI SINISTRO DA PARTE DELL'ASSICURATO

A richiesta di GAMELIFE, SPB ITALIA curerà la gestione amministrativa delle pratiche di **Sinistro**. Conseguentemente si prevede che **l'Assicurato** deve denunciare l'evento a SPB nel momento in cui è venuto a conoscenza del **Sinistro**.

Chi contattare in caso di sinistro?

Per denunciare un evento di sinistro collegati al sito gamelife.myprotections.it e segui le indicazioni in esso indicate.

Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico:

02 86 31 19 25.

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

4.2 FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI GUASTO:

AVVERTENZA:

Cosa non fare:

Procedere in proprio alla riparazione;

Dare mandato per la riparazione a un centro assistenza di propria scelta.

Cosa fare:

1/ Munirsi del **Documento di Acquisto** (scontrino)

2/ Collegarsi al sito <https://gamelife.myprotections.it>

3/ Inserire il Codice di attivazione "**Numero di contratto**" e la data di acquisto presenti sul documento di acquisto rilasciato da GAMELIFE al momento dell'acquisto della copertura e dell'Apparecchio Assicurato

4/ Seguire le istruzioni indicate sul sito

5/ Allegare la documentazione richiesta come indicato al punto 4.3 "Documenti giustificativi".

Oppure contattare telefonicamente SPB ITALIA al seguente numero telefonico 02 86 31 19 25

(Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

In ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti con comunicazione scritta a SPB ITALIA.

4.3 DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Ai fini di una corretta istruzione del **Sinistro** e per permetterne la relativa valutazione, l'**Assicurato** dovrà fornire a SPB ITALIA la seguente documentazione:

1/ Una dichiarazione che descriva la dinamica esatta in cui è avvenuto il **Sinistro**, specificando il modello e il numero di serie dell'**Apparecchio Assicurato** (Dichiarazione di Sinistro)

2/ Copia del **Documento di Acquisto**

3/ Copia dell'**Attestato**

Al fine di accelerare la corretta valutazione del **Guasto/Danno** e la gestione amministrativa del **Sinistro** è necessario inoltrare a SPB ITALIA tutta la documentazione richiesta.

AVVERTENZA:

L'invio di documentazione incompleta potrebbe impedire la gestione della pratica di Sinistro.

5- PROCEDURA DI INDENNIZZO

QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?



Non appena avrà ricevuto la dichiarazione di **Sinistro** e tutti i documenti giustificativi richiesti, l'**Assicuratore**, secondo le modalità comunicate all'**Assicurato**, organizzerà il ritiro dell'**Apparecchio Assicurato** a domicilio tramite corriere al fine di consentire la diagnosi del **Guasto/Danno** e la sostituzione ove dovuta. Gli oneri relativi al servizio di ritiro dell'**Apparecchio Assicurato** a domicilio sono a carico dell'**Assicuratore**.

La copertura prevede la sostituzione del bene entro 10 giorni lavorativi dalla verifica del **Guasto/Danno all'Apparecchio Assicurato** (salvo casi di Forza Maggiore), a condizione che l'**Assicurato** abbia fornito tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del **Sinistro**, così come previsto all'Articolo 4.3 "Documenti Giustificativi" che precede.

Per agevolare la definizione del **Sinistro** è richiesta all'**Assicurato** la disponibilità a produrre qualsiasi altro documento si ritenesse necessario ai fini di una corretta valutazione del **Sinistro**.

AVVERTENZA:

Se il **Danno Accidentale** o il **Guasto dell'Apparecchio Assicurato** – secondo la diagnosi effettuata da un **Centro Tecnico** autorizzato dall'**Assicuratore** – non venisse accertato ovvero in caso di mancanza degli **Accessori** originali, l'**Apparecchio Assicurato** sarà restituito all'**Assicurato**; eventuali spese di restituzione rimangono a carico dell'**Assicuratore**.

6- NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

COSA FARE AL MOMENTO DELL'ADESIONE?



6.1 MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione dovrà risultare, a pena di inefficacia del contratto assicurativo, dal **Documento di Acquisto** attestante oltre all'acquisto dell'**Apparecchio Assicurato**, il contestuale pagamento del **Premio**.

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve conservare il **Documento di Acquisto** comprovante il pagamento dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio di assicurazione**.

Per ogni eventuale controversia, farà fede il **Documento di Acquisto**.

6.1.1 Acquisto presso un punto vendita

L'adesione avviene quando l'**Aderente**, dopo aver ricevuto copia e preso visione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, paga il **Premio** della Polizza Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi.

Il **Documento di Acquisto** cartaceo sarà debitamente sottoscritto dall'**Aderente** per ricevuta ed approvazione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**.

L'**Assicurazione** decorre dall'ora e dalla data in cui è avvenuto il pagamento dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio** di polizza, così come risulta dal **Documento di Acquisto**.

6.1.2 Acquisto sul sito online

All'**Aderente** sarà data preventiva informativa sulle caratteristiche del rischio assicurato, sul **Premio** dovuto e sull'**Assicuratore**.

L'adesione avviene quando l'**Aderente**, dopo aver preso visione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, paga il **Premio** della Polizza Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi.

Il Documento di Acquisto e le Condizioni Generali di Assicurazione saranno spedite via email e rese disponibili nell'area riservata del cliente.

L'Assicurazione decorre dall'ora e dalla data in cui è avvenuto il pagamento dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio** di polizza, così come risulta dal **Documento di Acquisto**.

6.1.3 Registrazione dell'adesione

AVVERTENZA:

L'**Aderente** deve perfezionare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa accedendo al sito <https://gamelife.myprotections.it>, a partire dal 2° giorno dall'adesione ed entro 30 giorni successivi, seguendo le indicazioni proposte e identificandosi attraverso un codice di attivazione (Numero di contratto) rilasciato da GAMELIFE al momento dell'acquisto e presente sul **Documento di Acquisto**.

In questa fase, sarà concessa la possibilità di indicare il nome dell'**Assicurato**, se diverso, purché effettivo proprietario dell'**Apparecchio Assicurato** e residente o con sede in Italia, specificandone ogni dato anagrafico/sociale.

In corso di procedimento di registrazione sarà, inoltre, chiesto di identificare univocamente l'**Apparecchio Assicurato**, secondo le specifiche tecniche richieste nonché di esprimere il proprio consenso a ricevere ogni comunicazione successiva e inerente il rapporto assicurativo via email, indicandone il relativo recapito o in via alternativa e subordinata, qualora l'**Assicurato** non disponga di tale indirizzo o non voglia utilizzare tale modalità, un proprio indirizzo per l'invio di comunicazioni.

A completamento della procedura l'**Assicurato** riceverà un **Attestato** di perfezionamento formale della assicurazione (l'**Attestato**) via email o in formato cartaceo all'indirizzo che avrà indicato, contenente anche l'identificazione dell'**Apparecchio Assicurato**.

Il rapporto contrattuale si instaura direttamente tra l'**Assicuratore** e l'**Aderente** al momento dell'acquisto della **Polizza**, ovvero con l'**Assicurato** indicato in sede di registrazione qualora diverso da chi ha acquistato la **Polizza**.

AVVERTENZA: Ai fini di una migliore comprensione della copertura assicurativa offerta e di una più rapida procedura di indennizzo, l'**Assicurato** deve conservare le **Condizioni Generali di Assicurazione**, una copia dell'**Attestato** e il **Documento di Acquisto**.

AVVERTENZA: In ogni caso, l'adesione al contratto copre un solo **Apparecchio Assicurato**.

6.2 MODIFICA DEL RISCHIO

AVVERTENZA: Tutte le modifiche inerenti la qualità e la persona dell'**Assicurato** o l'**Apparecchio Assicurato** sono rilevanti ai fini assicurativi, in particolare:

- i dati di un eventuale **Apparecchio sostitutivo** nel quadro della **Garanzia Legale di Conformità**
- o ancora tutte le modifiche dei dati anagrafici dell'**Assicurato**

devono essere dichiarate dall'Assicurato a SPB per iscritto (SPB ITALIA S.r.l., Corso

Monforte 54 – 20122 Milano), **entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di avvenimento dell'evento corrispondente.**

Il mancato rispetto di tali obblighi potrà causare la decadenza della copertura assicurativa ove ricorrano le condizioni dell'art. 1898 Codice Civile.

QUANDO E
COME DEVO
PAGARE?



6.3 PREMIO DI ASSICURAZIONE

Il **Premio** di polizza è in funzione del prezzo di acquisto dell'**Apparecchio Assicurato, IVA Inclusa**.

L'ammontare del **Premio** è indicato sul **Documento di Acquisto** emesso da GAMELIFE che attesta il pagamento dello stesso.

L'importo del **Premio di Polizza** è pagato integralmente dall'**Aderente** al momento dell'adesione all'assicurazione.

6.4 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'**Aderente**, quale soggetto obbligato al pagamento del **Premio** (tasse incluse e sono quantificati nella misura del 22,25% del premio lordo)

QUANDO
COMINCIA LA
COPERTURA E
QUANDO
FINISCE?



6.5 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

La copertura **Guasto** avrà decorrenza:

- Per gli **Assicurati** che rivestano la qualità di consumatore, a partire dal giorno successivo alla data di cessazione della **Garanzia Legale** di conformità di 24 mesi a carico del rivenditore, e assicura il prodotto acquistato **per la durata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi**.
- Per gli **Assicurati** possessori di P. IVA, a partire dal giorno successivo alla data di cessazione della Garanzia di 12 mesi a carico del rivenditore prevista dagli artt. 1490 e ss del Codice Civile, e assicura il prodotto acquistato **per la durata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi**.

La copertura **Danno Accidentale** avrà decorrenza a partire dalla data di Acquisto e assicura il prodotto acquistato per **i 24 (ventiquattro) mesi successivi**.

ESEMPIO: Tre anni e mezzo fa ho acquistato una console e aderito contestualmente all'Assicurazione Game Extra Life Guasto + Danno 24 mesi, la copertura è ancora valida e operante?

RISPOSTA: Avendo acquistato una console e aderito alla polizza assicurativa con Estensione di Garanzia di 24 mesi, la copertura **Guasto** è ancora attiva pertanto potrai ottenere l'Indennizzo eventualmente previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione in caso di un guasto dovuto ad un fenomeno interno all'Apparecchio stesso.

COME POSSO
DISDIRE LA
POLIZZA?



6.6 CESSAZIONE DELLA COPERTURA E RECESSO

AVVERTENZA:

La copertura Guasto/Danno termina:

- Alla sua naturale scadenza
- In caso di restituzione dell'Apparecchio Assicurato
- In caso di recesso anticipato dal contratto assicurativo
- Negli altri casi previsti dalle **Condizioni di Assicurazione**

6.6.1 Reso dell'Apparecchio Assicurato

Nel caso in cui l'**Assicurato** si avvalsesse della facoltà di reso dell'**Apparecchio Assicurato** nel termine contrattualmente previsto dalla **Contraente**, il contratto assicurativo si intenderà automaticamente risolto e l'**Assicurato** potrà ottenere il rimborso del **Premio** di polizza, al netto delle imposte.

La **Contraente** è tenuta a comunicare tempestivamente all'**Assicuratore** ogni reso di **Apparecchio Assicurato** se effettuato nei termini previsti.

6.6.2 Recesso dal contratto assicurativo

E' data facoltà all' Aderente/Assicurato di recedere dal contratto assicurativo, a titolo di ripensamento, nel termine di 14 (quattordici) giorni nel caso di acquisto della polizza sul sito www.gamelife.it.

Il diritto di recesso si perfeziona dandone comunicazione a SPB a mezzo di raccomandata RR o rivolgendosi al punto vendita a marchio Gamelife in cui si è effettuato l'acquisto.

Le ipotesi l'**Assicuratore** provvederà allo storno della copertura ed alla restituzione del relativo **Premio**, al netto delle imposte di legge, alla **Contraente**, che ne curerà l'accredito all'**Assicurato**, purché quest'ultimo non abbia effettuato alcuna denuncia di sinistro.

DOVE VALE LA
COPERTURA?



6.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura ha effetto per atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia nell'ambito della liquidazione del **Sinistro**, l'**Apparecchio Assicurato** deve essere disponibile in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).

ESEMPIO: Mentre ero in vacanza in Spagna l'Apparecchio ha cominciato a surriscaldarsi e a spegnersi da solo; la copertura assicurativa è operante?

RISPOSTA: Sì, in questo caso la copertura assicurativa ha effetto (essendo coperti i fatti occorsi in tutto il mondo), ma per poter beneficiare dell'Indennizzo previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione l'Apparecchio deve essere disponibile in Italia.

ALTRE
CONDIZIONI

6.8 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal presente contratto assicurativo si **prescrivono in 2 (due) anni a partire dall'evento che le ha originate**.

La prescrizione può essere interrotta con l'invio, da parte dell'**Assicurato** di formale richiesta di indennizzo a mezzo raccomandata a.r. all'**Assicuratore** ovvero a SPB ITALIA.

Tale richiesta vale quale costituzione in mora dell'**Assicuratore** stesso. La prescrizione si interrompe, inoltre, con riconoscimento di debito da parte dell'**Assicuratore**.

6.9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Come meglio specificato nell'Informativa sulla privacy, agli interessati sono garantiti diritti di accesso, rettifica, opposizione, cancellazione, limitazione al trattamento e portabilità dei dati personali e delle informazioni che li riguardano alle condizioni previste dal Regolamento U.E. 2016/679; Titolari e Responsabili del trattamento dei dati personali dell'**Assicurato** sono rispettivamente Bene Assicurazioni SpA e SPB Italia, cui lo stesso potrà rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti scrivendo a Bene Assicurazioni SpA

- Tramite e-mail: dpo@bene.it
- Tramite posta: Servizio Privacy, via dei Valtorta 48 – 20127 Milano

O a SPB ITALIA:

- Tramite e-mail: privacy@spbitalia.it
- Tramite posta: Servizio Privacy, Corso Monforte 54 – 20122 Milano

E obbligo del Titolare rispondere all'interessato entro un mese dalla richiesta.

6.10 FALSE DICHIARAZIONI

Come indicato negli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'**Assicurato**, relative a circostanze tali che l'**Assicuratore** non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto di assicurazione quando l'**Assicurato** ha agito con dolo o colpa grave. Se l'**Assicurato** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l'**Assicuratore** può recedervi mediante dichiarazione da inoltrare all'**Assicurato** nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

6.11 PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI

Qualora siano state stipulate in buona fede più polizze aventi ad oggetto il medesimo rischio regolato con la presente assicurazione, ciascuna di esse produce i suoi effetti entro i propri limiti e condizioni. Non è previsto alcun obbligo di preventiva comunicazione all'**Assicuratore** all'atto dell'**Adesione** ma, in caso di **Sinistro**, sarà onere dell'**Assicurato** darne informativa reciproca a ciascuna impresa di assicurazione.

6.12 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO

La presente **Polizza** di assicurazione, nonché i rapporti precontrattuali sono disciplinati dalla legislazione italiana.

La lingua applicabile è l'italiano.

6.13 SURROGAZIONE

L'**Assicuratore** che ha liquidato il **Sinistro** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo erogato, nei diritti dell'**Aderente/Assicurato** verso i terzi responsabili.

COME POSSO
PRESENTARE I
RECLAMI?

6.14 CLAUSOLA BROKER

CIDIVERTE, in qualità di **Contraente** del presente contratto, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al **Broker** SPB Italia S.r.l., con sede in Corso Monforte 54 – 20122 Milano, iscritto al RUI con il numero B 000066743.

6.15 CONTROLLO DELL'ASSICURATORE E DEL BROKER

L'autorità incaricata del controllo di **Bene Assicurazioni SpA** è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

L'autorità incaricata del controllo della **SPB Italia S.r.l.** è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

6.16 RECLAMI

L'**Assicurato** o l'**Aderente** hanno facoltà di inoltrare **Reclamo** per iscritto, da intendersi quale dichiarazione di insoddisfazione in relazione agli obblighi e agli adempimenti propri dell'intermediario/**Broker** o dell'**Assicuratore**.

Allo scopo potrà rivolgersi:

quanto all'Intermediario: posta: SPB ITALIA S.r.l., Servizio **Reclami**, Corso Monforte 54 - 20122 Milano

e-mail: reclami@spbitalia.it

quanto all'Assicuratore: rivolgendosi al servizio reclami di Bene Assicurazioni SpA

e-mail: reclami@bene.it

Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano

SPB ITALIA si farà carico di rispondere entro i termini regolamentari ai **Reclami** di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, o di trasferire immediatamente la comunicazione all'Assicuratore ove di Sua pertinenza.

È obbligo dell'**Assicuratore** e dell'Intermediario/**Broker** adottare una politica di gestione dei **Reclami** tempestiva e corretta, in ogni caso o dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento. Qualora l'**Assicurato** o l'**Aderente** reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del **Reclamo** o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma), corredando l'esposto della documentazione relativa al **Reclamo** trattato.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.

6.16.1 Liti Transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente https://ec.europa.eu/info/fin-net_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte dell'**Assicuratore**, degli Intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

6.16.2 O.D.R.

L'Assicurato o l'Aderente, qualora desiderasse sporgere **Reclamo** in merito ad un prodotto assicurativo acquistato on-line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on-line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1892 – Dichiarazione inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze e senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DELL'INTERMEDIARIO CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE

Allegato 4-Ter

SPB Italia S.r.l, Società di brokeraggio a Socio Unico,
Iscrizione RUI n° B000066743, Registro Imprese Milano, C.F. e P.I. n° 13162190154

Spb Italia, che ha intermediato la stipulazione della Polizza Collettiva su incarico del Contraente e che partecipa alla gestione del sinistro nell'interesse dell'Assicurato, ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Gentile Cliente,

Ai sensi delle disposizioni del codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- b. ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c. ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e. ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.¹
- f. ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SITO ONLINE [GAMELIFE.MYPROTECTIONS.IT](https://www.gamelife.myprotections.it)

è la modalità online concessa agli **Aderenti/Assicurati** per:

- **PERFEZIONARE IL CONTRATTO** registrandosi sul sito dal 2° giorno successivo all'acquisto/consegna ed entro i 30 giorni successivi
- **DENUNCIARE UN EVENTUALE SINISTRO.**

In ogni caso tali adempimenti si possono eseguire e SPB è contattabile :via Telefono: 02 86 31 19 25 linea telefonica attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali. via Posta : SPB ITALIA S.r.l., Corso Monforte 54 - 20122 Milano

¹ 1 La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.



Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it
www.bene.it